

Avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse a ricoprire l'incarico di esperto nei Gruppi di Esperti della Valutazione (GEV) per l'esercizio di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2011-2014

VISTO il Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286 recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria", con il quale all'art. 2, commi da 138 a 142, è stata costituita l'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e procedure di attivazione e funzionamento;

VISTO il Regolamento che disciplina la struttura ed il funzionamento dell'ANVUR, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010 (pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. – Serie Generale – n. 122 del 27 maggio 2010), ai sensi dell'art. 2, c. 140, del sopracitato D.L. 262/06;

VISTO l'art. 3, comma 1, lettera b), del sopracitato D.P.R. n. 76/2010 il quale prevede che l'ANVUR stabilisca criteri e metodologie per la valutazione delle Strutture delle Università e degli Enti di Ricerca;

VISTO l'art. 3, comma 2, lettera b) del sopracitato DPR n. 76/2010, in base al quale l'ANVUR valuta la qualità dei prodotti della ricerca;

VISTO lo stanziamento di € 7.500.000 a favore del Consorzio Interuniversitario CINECA finalizzato all'esercizio di Valutazione della Qualità della Ricerca 2011-2014 di cui al DM FFO del 4 novembre 2014, n. 815 per la ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università per l'anno 2014.

Art. 1

Invito alle candidature per esperti per la Valutazione della Qualità della Ricerca 2011-2014

È avviata la procedura per l'acquisizione di candidature a ricoprire l'incarico di esperto nei Gruppi di Esperti della Valutazione nell'ambito della Valutazione della qualità della Ricerca (VQR) 2011-2014.

Art. 2

Organizzazione dell'esercizio di valutazione

1. La VQR è l'esercizio rivolto alla valutazione della qualità della ricerca scientifica delle seguenti Istituzioni:
 - Università statali;
 - Università non statali autorizzate a rilasciare titoli accademici;
 - Enti di ricerca pubblici vigilati dal MIUR;

- Altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca, su esplicita richiesta e previa intesa che preveda la compartecipazione alle relative spese.

La valutazione delle Istituzioni è organizzata per Aree, che coincidono con le quattordici Aree del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), due delle quali sono suddivise, ai fini valutativi, in due sotto-settori, come di seguito riportato:

Area	Denominazione
01	Scienze matematiche e informatiche
02	Scienze fisiche
03	Scienze chimiche
04	Scienze della Terra
05	Scienze biologiche
06	Scienze mediche
07	Scienze agrarie e veterinarie
08a	Architettura
08b	Ingegneria civile
09	Ingegneria industriale e dell'informazione
10	Scienze dell'Antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
11a	Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche
11b	Scienze psicologiche
12	Scienze giuridiche
13	Scienze economiche e statistiche
14	Scienze politiche e sociali

Per ciascuna delle Aree sopraindicate viene costituito un Gruppo di Esperti della Valutazione (GEV), incaricato di condurre la valutazione dei prodotti della ricerca, secondo le linee che verranno definite dall'ANVUR in apposito bando.

Art. 3 Requisiti di partecipazione

Possono presentare la propria candidatura studiosi, anche stranieri, di elevata qualificazione scientifica, esperti nel campo della valutazione e dotati di esperienza di ricerca in campo internazionale.

Art. 4 Cause di incompatibilità con lo svolgimento dell'incarico di esperto nei GEV

Non possono ricoprire l'incarico di componente dei GEV coloro che al momento dell'incarico sono legali rappresentanti delle Strutture in valutazione, intendendo con tale dizione i rettori, i prorettori e i vice-rettori delle università e i presidenti e i direttori degli enti di ricerca, nonché i membri di Senati accademici e di Consigli di amministrazione di atenei ed enti di ricerca. Nel caso in cui un appartenente a tali categorie si candidasse e fosse prescelto a far parte di un GEV, dovrà dimettersi dalla carica prima della nomina.

Art. 5

Presentazione delle candidature a ricoprire l'incarico

Le candidature a ricoprire l'incarico di componente dei GEV verranno presentate mediante applicazione telematica, sul sito <https://vqr.cineca.it>, seguendo le indicazioni ivi specificate. **Le candidature alla lista di esperti per la VQR dovranno pervenire all'ANVUR entro il 5 giugno 2015**, utilizzando esclusivamente l'interfaccia telematica sopraccitata.

Art. 6

Oggetto dell'incarico

Ai GEV è affidata la responsabilità di valutare la qualità di ciascuna delle pubblicazioni scientifiche selezionate dalle Istituzioni, per giungere a una graduatoria delle Strutture stesse, in ciascuna delle 16 Aree summenzionate.

I GEV adottano, ai fini del giudizio di qualità delle pubblicazioni proposte dalle Strutture, le seguenti due metodologie, singolarmente o in combinazione, assumendo a riferimento le prassi consolidate in ambito scientifico internazionale, anche in relazione alle specificità disciplinari:

- a) bibliometria (ove applicabile), condotta da ciascun GEV, che utilizza a tal fine le banche dati indicate dall'ANVUR;
- b) *informed peer-review*, affidata a esperti esterni scelti dal GEV (di norma non più di due), cui è affidato il compito di esprimersi, in modo anonimo, sulla qualità delle pubblicazioni selezionate.

L'attività dei GEV si svolgerà nell'arco di tempo che va dalla loro nomina (luglio 2015) a ottobre 2016, e richiederà un impegno continuativo, con la disponibilità a partecipare ad almeno due riunioni plenarie in persona e ad altre per via telematica, secondo le esigenze. Si può prevedere un impegno medio di almeno un giorno alla settimana, con un picco di impegno nel periodo che va da gennaio 2016 a settembre 2016.

Art. 7

Aspetti contrattuali e retributivi

La prestazione lavorativa sarà disciplinata da contratto con il soggetto incaricato della gestione amministrativo – contabile e informatica della Valutazione della Qualità della Ricerca, individuato da apposito decreto ministeriale. Il compenso lordo per la partecipazione ai GEV sarà di 5,000 (cinquemila) Euro, più il rimborso delle eventuali spese di viaggio.

Art. 8

Modalità di utilizzo della lista dei candidati a ricoprire l'incarico di esperto nei Gruppi di esperti della Valutazione

1. Al fine di definire la composizione dei Gruppi di Esperti della Valutazione l'ANVUR valuterà in via prioritaria, ma non esclusiva, i candidati al presente invito, scegliendo coloro che meglio rispondono ai seguenti criteri:
 - Indicatori scientifici, e in particolare indicatori bibliometrici se disponibili e appropriati, o indicatori della qualità della ricerca scientifica, con particolare riferimento agli ultimi cinque anni;
 - Esperienza nella direzione della ricerca;

- Esperienza nella valutazione della ricerca;
 - Esperienza scientifica internazionale.
2. Nell'ipotesi che le candidature presentate non consentano una adeguata e qualificata copertura disciplinare e, a livello di area, un'adeguata presenza di studiosi stranieri e un'adeguata rappresentanza di genere, l'ANVUR si riserva la possibilità di integrare i GEV con studiosi che non abbiano presentato la loro candidatura, fermo restando il rispetto del requisito di soddisfare i criteri elencati in precedenza.

Art. 9

Informativa sul trattamento dei dati personali

L'ANVUR con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, utilizzerà i dati contenuti nelle manifestazioni di interesse ai soli fini della gestione della procedura oggetto del presente avviso. Gli stessi dati potranno essere comunicati unicamente per adempimenti di legge.

Per quanto attiene la gestione della fase di inoltro delle manifestazioni di interesse il trattamento dei dati personali è effettuato, per conto dell'ANVUR, dal CINECA, in base ad una procedura automatizzata. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della gestione della procedura.

Tutti i trattamenti effettuati sono conformi a quanto previsto dalla normativa in materia e, in particolare, sono garantiti i requisiti minimi di sicurezza per la conservazione sicura dei dati e per la loro protezione da accessi non autorizzati o non conformi alle finalità del trattamento.

Ciascun candidato gode dei diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 tra i quali il diritto di accedere ai dati che lo riguardano; di far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti; di far cancellare i dati trattati in violazione di legge; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.

Titolare del trattamento è l'ANVUR, Viale Ippolito Nievo 35, ROMA, nei cui confronti possono essere fatti valere i diritti di cui sopra.

Il responsabile interno del trattamento dei dati personali dell'ANVUR è il Direttore.

Il responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il CINECA, Via Magnanelli 6/3, Casalecchio di Reno – Bologna.

Roma, 5 maggio 2015

Il Presidente dell'ANVUR

Prof. Stefano Fantoni